



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di
Cassino
Palazzo di Giustizia — Piazza Labriola — 03043 Cassino (FR) — tel. 0776/32091
e-mail: segr.particolare.procura.cassino@giustizia.it pec: prot.procura.cassino@giustiziacert.it

Prot. 6134/2025 U.
15.12.2025

OGGETTO: Convenzione di negoziazione assistita

Il Procuratore della Repubblica

Considerato che ai sensi dell'art. 6 co. 2 legge 10 novembre 2014, n.162 in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale (territorialmente) competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso.

Rilevato che il Procuratore della Repubblica potrà autorizzare l'accordo solo quando riterrà che il medesimo sia conforme all'interesse dei figli e che in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale.

Considerato che il suddetto termine è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2); e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 6, co. 3) fa discendere dalla data certificata dell'accordo e che la conseguenza del mancato rispetto del termine di dieci giorni è l'irricevibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo.

Rilevato che in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità;

Ritenuto che occorre implementare, visti i ristretti tempi di definizione, le procedure per la valutazione degli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita e il rilascio dei provvedimenti di cui alla legge 162/2014 e succ. mod.

DISPONE

che tutti gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita e depositati presso la Procura della Repubblica di Cassino, corredati dei documenti indicati nell'allegato 1), siano trasmessi per una rapida valutazione giuridica della sussistenza dei presupposti di legge al Coordinatore dei Vice procuratori onorari dott. Vincenzo Parlavecchio già delegato al Servizio Affari Civili di questa Procura nel progetto organizzativo dell'Ufficio predisposto per il quadriennio 2026-2029;

che riscontrata l'assenza di irregolarità il dott. Parlavecchio sottoponga al vaglio Procuratore della Repubblica, quale unico titolare degli Affari Civili, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita per la definitiva valutazione e il rilascio del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.

Restano invariati tutti gli adempimenti delegati al personale amministrativo.

La presente disposizione è immediatamente esecutiva.

Si dispone, inoltre, che il presente provvedimento sia pubblicato unitamente agli allegati sul sito intranet della Procura della Repubblica di Cassino, sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Cassino e comunicato agli iscritti.


Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione del presente documento:

- Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma;
- Ai Sostituti procuratori e ai Vice procuratori onorari dell'Ufficio;
- Al Direttore amministrativo
- Al personale amministrativo delegato.

Cassino, 15 dicembre 2025

Il Procuratore della Repubblica

Carlo Fucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Fucci', written over the printed name.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO

➤ **Scheda di sintesi dell'accordo (DOC.2)**

➤ **Indice atti**

A) nel caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti

➤ **Separazione personale:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).

➤ **Modifica delle condizioni di separazione personale:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).
4. copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa; ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato; ovvero copia conforme all'originale dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162; ovvero copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162.

➤ **Cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio e delle unioni civili:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5. copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
6. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa; ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato; ovvero copia conforme all'originale dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162; ovvero copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162

➤ **Modifica relativa alle condizioni di divorzio:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato; ovvero copia conforme all'originale dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162; ovvero copia integrale dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12, 9,2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162.

B) nel caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 ovvero maggiorenni economicamente non autosufficienti

➤ **Separazione personale:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figliolo maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi delVart. 3 comma 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104.
7. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti,

➤ **Modifica delle condizioni di separazione personale:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
4. copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa; ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato ovvero copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162; ovvero copia conforme all'originale dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 DL. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
5. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

6. certificazione attestante eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104.
7. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

➤ **Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5. copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
6. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato ovvero copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 DL. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
ovvero copia conforme all'originale dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 DL. 132/2014n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
7. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
8. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52/1992 n. 104;
9. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

➤ **Modifica relativa alle condizioni di divorzio:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato ovvero copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014 n, 132 convertito dalla L, 10.11.2014 n. 162;
5. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art, 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
7. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

➤ **Regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto di nascita dei figli;
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
4. certificato di residenza di entrambi i genitori;
5. dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
7. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti

➤ **Modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:**

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto di nascita dei figli;
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
4. certificato di residenza di entrambi i genitori;
5. copia autentica del decreto con il quale le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli sono state regolamentate dal Tribunale ovvero copia conforme all'originale del precedente accordo relativo alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
6. dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
7. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
8. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni autosufficienti.

**SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI
CONVENZIONE ASSISTITA — Legge 10 novembre 2014, n. 162**
(da allegare all'accordo debitamente compilata)

TRA

Avvocato _____ CF _____ PEC. _____

E

Avvocato _____ CF _____ PEC. _____

per la soluzione consensuale di:

- separazione.
- cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio con figli:
 - minorenni,
 - maggiorenni incapaci,
 - maggiorenni economicamente non autosufficienti, O maggiorenni portatori di handicap.
- senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.
- con patti trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Cassino in data _____
dall'avv. _____